

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8/2015

Seduta del 09.03.2015

OGGETTO ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

L'anno 2015 addì 9 del mese di marzo alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.48 risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):

Il Sindaco SCHIAVO Michele (P)

e i Consiglieri:

1. LACAVA Edoardo	P	9. GARATO Virginia	P
2. VETTORE Lucia	P	10. ROZZATO Andrea	P
3. SCACCO Enrico	P	11. ESCOBAR Sandra Maritza	P
4. TONIOLO Daniele	P	12. MAVOLO Renza	P
5. FACCO Luigina	G	13. MASCHI Pier Antonio	P
6. PIZZINATO Giacomo	P	14. BENATO Andrea	P
7. BACCAN Giulia	P	15. BRESQUAR Giorgio	P
8. TOMAT Aldo	G	16. BORELLA Silvio	P

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Sono presenti gli Assessori: GASTALDON MIRCO, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

BENATO Andrea, PIZZINATO GIACOMO

OGGETTO: Abrogazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

*Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco*

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si propone l'abrogazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19 settembre 2007.

Il regolamento, approvato in attuazione del DPR 118/2000, risulta infatti non conforme al mutato contesto normativo che regola la materia in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013. Il decreto legislativo sulla trasparenza, infatti, ha innovato la disciplina attuativa dell'art. 12 della legge 241/90, prevedendo tra l'altro all'art. 26 che:

- le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;*
- la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;*
- è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economicosociale degli interessati.*

L'entrata in vigore della nuova normativa, in assenza dell'esplicita abrogazione del DPR 118/2000, ha comportato alcuni dubbi sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme.

Con deliberazione 59 del 15 luglio 2013 la CIVIT (ora ANAC) ha chiarito che, per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni gli elenchi di cui all'art. 26 del D.Lgs. devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari.

Successivamente, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, hanno rafforzato quanto sostenuto dall'Anac, disponendo che:

- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118);*
- l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118.*

Tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dalle competenti Autorità, nonché del fatto la normativa nazionale detta compiutamente la disciplina della materia, si propone l'abrogazione del regolamento. Va inoltre preso atto che lo stesso non risulta conforme alle previsioni dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013. Si ricorda infine che, nell'attuale quadro normativo degli obblighi di trasparenza e pubblicità, eventuali modalità attuative delle disposizioni legislative, ove ritenute necessarie, devono trovare collocazione all'interno del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui approvazione compete alla Giunta Comunale.

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, il quale all'art. 1, comma 1 dispone che oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19 settembre 2007 il Comune di Cadoneghe, in attuazione di quanto previsto dal succitato DPR 118/2000, ha approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche;

TENUTO conto che, anche in attuazione delle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" approvate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, il regolamento Comunale prevede che:

- oltre alla indicazione della disposizione normativa che ha consentito l'erogazione del beneficio, contributo, ecc. :
 - o relativamente alle persone fisiche, sia riportato il solo nome, cognome e data di nascita;
 - o per i soggetti diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche, enti, associazioni ecc), sia riportata la loro denominazione sociale e il numero di iscrizione alla CCIAA, se iscritte, o in assenza di tale iscrizione la loro partita IVA o in assenza il loro codice fiscale;
- l'albo e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web del Comune;

PRESO ATTO delle innovazioni normative in materia di trasparenza e pubblicità di atti, documenti e dati delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare:

- l'art. 26, rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici" e privati il quale, tra l'altro, dispone:
 - al comma 2, che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;
 - al comma 3 che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;
 - al comma 4 che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economicosociale degli interessati;
- l'art. 27, rubricato "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari", che disciplina le modalità di pubblicazione dei dati di cui al precedente articolo 26, prevedendo:
 - al comma 1, che la pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 09.03.2015

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato
- al comma 2, che Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione;

CONSTATATO che il D.Lgs. 33/2013 non ha espressamente abrogato il DPR 118/2000, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo, sono stati posti quesiti in materia alla CIVIT (ora ANAC) che, con deliberazione 59 del 15 luglio 2013, si è espressa nel senso che le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013:

- "debbono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.);
- "per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari";

VISTE le risposte alle FAQ in materia di trasparenza sull'applicazione del D.Lgs. 33/2013 pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e in particolare la risposta 13.6, ove l'Autorità afferma che:

- "la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013";
- "non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari";

VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, e tenuto conto di quanto affermato:

- al paragrafo 9.e., ove l'Autorità, commentando l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, esprime le seguenti considerazioni:

- in merito al divieto di cui art. 26, comma 4: "Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale" e che "spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione *online* contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non

procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione”;

- al paragrafo 9.e.i., nel quale l'Autorità sostiene che:

- “L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118);
- “Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118”;

RITENUTO, per le ragioni sin qui esposte, che il regolamento il regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19 settembre 2007 non sia conforme alle norme vigenti che disciplinano la materia, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013;

RILEVATO inoltre che:

- la materia risulta, anche alla luce delle interpretazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Autorità Garante per la Privacy, compiutamente disciplinata dall'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- nell'attuale quadro normativo, eventuali modalità attuative delle disposizioni legislative, ove ritenute necessarie, devono trovare collocazione all'interno del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui approvazione compete alla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all'abrogazione del regolamento comunale di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- di abrogare, per le ragioni in premessa esposte, il regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19 settembre 2007;
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI:

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole

In ordine alla regolarità tecnica

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali
Dott.ssa Lajla Pagani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 09.03.2015

Ore 19.48.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto 8 dell'ordine del giorno.

Illustra l'argomento il Sindaco.

Intervengono il Consigliere Borella, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario.

Alle ore 19.50 esce il Consigliere Rozzato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 14)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	2	(Bresquar, Borella)
Astenuti	2	(Maschi, Benato)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	2	(Bresquar, Borella)
Astenuti	2	(Maschi, Benato)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 09.03.2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TONIOLO Daniele

IL SEGRETARIO
TAMMARO Dott.ssa Laura

N° 251 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.03.2015

Addì 18.03.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....
